REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 4 (Approvazione)

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sara' valutato come segue:

a) per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sara' pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;

b) per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sara' uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato".

Versione in vigore dal 14 marzo 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 11 febbraio 1970, n. 34 |
| Partizione | Approvazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/approvazione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it